

Quarto Bando pubblico per l'iscrizione al Registro informatico del Gruppo A-2 per impianti fotovoltaici i cui moduli sono stati installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, di cui all'art. 8, comma 1, del DM 4 luglio 2019

Con il presente Bando, il GSE, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del DM 4 luglio 2019 (nel seguito, DM2019), rende noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di iscrizione al Registro per l'assegnazione del contingente di potenza destinato all'incentivazione degli impianti fotovoltaici i cui moduli sono stati installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, di cui all'art. 8, comma 1, del DM2019 (Gruppo A-2).

Ai fini dell'individuazione degli impianti per i quali è necessaria l'iscrizione al Registro, si rinvia all'art. 3 del DM2019 e al paragrafo "*Impianti e interventi ammessi e modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione*" del "*Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019*" (nel seguito, Regolamento Operativo), pubblicato in data 30 settembre 2020.

La procedura di iscrizione al Registro è disciplinata dagli artt. 4, 8 e 9 del DM2019 e dal Regolamento Operativo, che costituisce parte integrante del presente Bando.

Periodo di apertura del Registro e modalità di iscrizione

Il codice identificativo del Registro di cui al presente Bando è RG_A2_2020_4.

Il Registro sarà aperto il **giorno 30 settembre 2020 alle ore 12.00** e sarà chiuso improrogabilmente il **giorno 30 ottobre 2020 alle ore 12.00**.

Le richieste di iscrizione al Registro devono essere trasmesse, a pena di esclusione, per via telematica e secondo le modalità precisate nel Regolamento Operativo (par. 2.1) entro e non oltre il termine di chiusura del Registro, mediante l'applicazione informatica FER-E all'uopo predisposta dal GSE (<https://applicazioni.gse.it>), accessibile tutti i giorni del periodo di apertura del Registro, 24 ore su 24, a eccezione dei giorni di apertura e di chiusura¹.

L'applicazione informatica consente il caricamento delle richieste esclusivamente durante il periodo di apertura del Registro, come sopra individuato.

Per poter usufruire del criterio di priorità di cui all'art. 9.2.e del DM2019, gli impianti che intendono presentare una richiesta di iscrizione a Registro in aggregato devono essere iscritti come un unico impianto e da un unico soggetto definito "Aggregatore".

L'Aggregatore, designato dai Soggetti Responsabili degli impianti facenti parte dell'aggregato mediante apposito mandato, può essere un qualsiasi operatore preliminarmente registratosi sul sito del GSE nella sezione Area Clienti

¹ Il GSE si riserva di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al Portale FER-E qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura dei Registri e delle Aste. Si raccomanda, pertanto, ai Soggetti interessati di prendere visione del presente Regolamento Operativo e di collegarsi al Portale FER-E con il dovuto anticipo.

(<https://applicazioni.gse.it>), non necessariamente scelto tra gli stessi Soggetti Responsabili degli impianti facenti parte dell'aggregato².

Si rammenta che l'applicativo informatico consente al Soggetto Responsabile o, nel caso di aggregato di impianti, all'Aggregatore di verificare i dati e i documenti inseriti e, nel caso in cui gli stessi dovessero risultare inesatti o incompleti, di annullare - esclusivamente durante il predetto periodo di apertura del Registro la richiesta di iscrizione già inviata, al fine di presentarne una nuova.

Ai sensi del DM 24 dicembre 2014 (c.d. "Decreto Tariffe"), i Soggetti Responsabili, all'atto dell'iscrizione al Registro, sono tenuti a corrispondere al GSE, a pena di esclusione dalla graduatoria, un contributo a copertura delle spese di istruttoria in funzione della potenza dell'impianto³, pari a un importo di 100 €, incrementato di:

- 80 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 500 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- 1320 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- 2200 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Nel caso di iscrizione di un aggregato di impianti, il contributo a copertura delle spese di istruttoria deve essere corrisposto da ciascun Soggetto Responsabile, in funzione della potenza del singolo impianto, all'atto della presentazione della richiesta di inserimento dello stesso nell'aggregato⁴.

Tali importi, maggiorati dell'IVA, dovranno essere versati secondo le modalità indicate nel Regolamento Operativo.

Alla richiesta di iscrizione al Registro dovrà essere allegata, a pena di esclusione, oltre alla copia in formato digitale dell'attestazione di avvenuto versamento del contributo per le spese di istruttoria (contabile bancaria) e della copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la documentazione prevista nell'Allegato D al Regolamento Operativo per la specifica tipologia di impianto. Per gli impianti di potenza superiore a 100 kW è inoltre necessaria la presentazione di una cauzione sotto forma di fideiussione o in alternativa di un deposito cauzionale infruttifero con le caratteristiche e secondo le modalità specificate al paragrafo 2.5 del Regolamento Operativo. Nel caso si opti per il deposito cauzionale infruttifero, il versamento deve essere effettuato con le modalità e le tempistiche indicate nello stesso paragrafo 2.5 del Regolamento Operativo facendo riferimento alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT43N0200805351000500092151; Banca : Unicredit S.p.a.; BIC: UNCRITMMCS.

Si rappresenta inoltre che, come specificato al paragrafo 2.3.1 del Regolamento Operativo, per gli impianti iscritti in posizione utile nel Registro del DM 23 giugno 2016 o in un precedente Registro del DM2019, con l'iscrizione al presente Registro si intende presentata rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita.

Contingenti di potenza

L'art. 8.2 del DM2019 stabilisce, per gli impianti del Gruppo A-2 che prendono parte alla terza procedura, un contingente di potenza pari a 351.010,410 kW.

² Per i dettagli sulle modalità di presentazione della richiesta di iscrizione per un aggregato di impianti, si rimanda al paragrafo 2.1.3 del Regolamento Operativo.

³ Si precisa che le spese di istruttoria sono calcolate con riferimento alla potenza ai sensi dell'art. 2.1.p. del DM 23 giugno 2016 e, solo per gli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 2.1.b. del DM2019. Per le categorie d'intervento diverse dal nuovo impianto, inclusi i potenziamenti, occorre fare riferimento alla potenza totale dell'impianto, calcolata ai sensi dei sopra citati articoli, come risultante a seguito dell'intervento.

⁴ Si veda al paragrafo 2.1.3 del Regolamento Operativo.

L'art. 9.2 del DM2019 prevede che il GSE formi la graduatoria "fino a saturazione del contingente di potenza" messo a bando.

Formazione della graduatoria

La graduatoria è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità.

In caso di eventuale saturazione del contingente di potenza messo a disposizione, la graduatoria è definita applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità indicati all'art. 9.2 del DM2019 ed elencati nel seguito⁵:

- b) impianti realizzati, nell'ordine, su scuole, ospedali, edifici pubblici;
- d) impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW;
- e) aggregati di impianti, di cui all'art. 3.10 del DM2019;
- f) maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento di cui all'Allegato 1 del DM2019;
- g) minor valore della tariffa offerta, calcolata tenendo conto della riduzione percentuale offerta⁶;
- h) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Cause di esclusione dalla graduatoria

Il ricorrere delle seguenti circostanze comporta l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni o mancato rispetto dei termini previsti dalle norme di riferimento, dal DM2019, dal Regolamento Operativo e dai Bandi, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista quale motivo di esclusione;
- assenza o mancata evidenza del possesso, come desumibile dalla documentazione trasmessa in allegato alla richiesta di iscrizione secondo quanto prescritto dall'Allegato D del Regolamento Operativo, dei requisiti di iscrizione al Registro;
- qualora risulti saturato il pertinente contingente, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti dall'art. 20 del DM2019, assenza o mancata evidenza del possesso, come desumibile dalla documentazione di cui sopra, di uno o più dei criteri di priorità dichiarati all'atto dell'iscrizione al Registro;
- mancata sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, oppure incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di iscrizione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità, l'allegazione di Dichiarazione non completa in tutte le pagine, non sottoscritta o sottoscritta con firma non autografa né digitale);
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

⁵ Nell'elenco sono mantenute le lettere secondo l'indicizzazione adottata dall'art. 9.2 del DM2019, sebbene siano indicati esclusivamente i criteri applicabili al Registro per il Gruppo A-2.

⁶ Ai soli fini del criterio di cui alla lettera g), i Soggetti Responsabili che intendono beneficiare della tariffa del DM 23 giugno 2016 possono richiedere l'applicazione della tariffa pari al 90% di quella prevista dall'Allegato 2 del predetto Decreto (par.2.4.1.2 del Regolamento Operativo).

- mancato o tardivo versamento o in misura inferiore al dovuto del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata allegazione della documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata allegazione della documentazione obbligatoria prevista dall'Allegato D al Regolamento Operativo per la specifica fattispecie di impianto⁷;
- sussistenza di impedimenti ex lege all'iscrizione al Registro e/o all'ammissione ai meccanismi incentivanti, ove conosciuti dal GSE;
- mancata costituzione e/o allegazione della fideiussione provvisoria rispondente ai requisiti previsti dal DM2019 e dal Regolamento Operativo e mancato versamento del deposito cauzionale infruttifero e/o mancata allegazione della documentazione attestante l'avvenuto versamento secondo le modalità indicate nel Regolamento Operativo e nel presente bando (ove richiesta/o);
- mancata consegna in originale della fideiussione provvisoria nei termini previsti al paragrafo 2.5 (ove richiesta);
- costituzione e/o allegazione della fideiussione provvisoria non conforme ai requisiti previsti dal DM2019 e dal Regolamento Operativo o versamento, in alternativa alla fideiussione, del deposito cauzionale infruttifero parziale rispetto a quanto indicato nel Regolamento Operativo (ove richiesta/o);
- sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (ove applicabile);
- sussistenza delle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 159/2011.

Nel caso di aggregato di impianti, il ricorrere di uno o più motivi di esclusione per uno o più impianti determina l'esclusione dell'intero aggregato. Nel caso di assenza o di mancata evidenza del possesso di uno o più dei criteri di priorità dichiarati all'atto dell'iscrizione, l'esclusione è invece limitata al/ai solo/i impianto/i per cui non ricorre il possesso del/i criterio/i, a condizione che, a seguito dell'esclusione, l'aggregato resti costituito da almeno due impianti. Resta fermo che, ai fini della individuazione della modalità di accesso (Registro/Asta) e della Tariffa di riferimento, farà fede la potenza complessiva dell'aggregato (comprensiva degli impianti esclusi) come dichiarata all'atto di iscrizione.

Il Soggetto Responsabile, con la sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

Precedenti iscrizioni

Per gli impianti ammessi in posizione utile (Tabella A) nella graduatoria di una precedente procedura del DM2019, l'eventuale iscrizione alla nuova procedura integra la rinuncia alla posizione utile acquisita e l'applicazione delle conseguenze previste per la fattispecie.

Per gli impianti ammessi in posizione non utile (Tabella C) nella graduatoria di una precedente procedura del DM2019, il GSE non ha verificato il possesso dei requisiti e la sussistenza dei criteri di priorità dichiarati; pertanto non è stata accertata l'idoneità dell'iscrizione.

Verifiche e controlli

⁷ Qualora la documentazione da trasmettere sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, è necessario, a pena di esclusione, accompagnare la stessa da opportuna traduzione giurata in lingua italiana.

La richiesta di iscrizione al Registro avvia la procedura di richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione, di cui è elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione del DM 31 gennaio 2014 (c.d. "Decreto Controlli").

Pertanto, ai sensi dell'art. 71 del del DPR 445/2000 e del "Decreto Controlli", il GSE si riserva di verificare in ogni momento, anche nel corso della procedura di iscrizione al Registro, la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai Soggetti Responsabili.

Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, GDPR), s'informa che i dati personali acquisiti sono dal GSE raccolti e trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., anche con l'ausilio di strumenti informatici.

Il titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato *pro tempore*, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile *pro tempore* dell'Ufficio RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@gse.it.

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati - quali tipicamente i dati anagrafici e i dati di contatto del Rappresentante legale/procuratore/Soggetto responsabile - costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno trattati unicamente per le finalità di cui al DM2019, utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi, e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

I dati personali forniti saranno conservati per un lasso di tempo pari a 10 anni dall'esaurirsi del rapporto contrattuale/amministrativo con il GSE, intendendosi tale termine al netto dei tempi di gestione di contenziosi eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgano finalità di interesse pubblico, quali quelle connesse ad attività di verifica, di archiviazione o di raccolta anche per scopi statistici.

Il trattamento dei dati personali è svolto dal personale del GSE all'uopo autorizzato. Nel caso in cui il trattamento venisse effettuato da soggetti terzi che abbiano rapporti contrattuali di servizio con il GSE, questi ultimi saranno designati Responsabili esterni del trattamento, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui i dati sono stati raccolti.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rp@gsse.it con idonea comunicazione;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Il trattamento dei dati è effettuato sulla base delle disposizioni di cui al DM2019. Qualora nel prosieguo della procedura dovessero intervenire esigenze e finalità ultronee rispetto a quelle rivenienti dal citato DM2019, il GSE valuterà se le stesse possano configurare o meno un diverso, ulteriore trattamento che richieda anche un consenso esplicito dell'interessato. In tale caso, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR, l'interessato potrà in qualsiasi momento revocare l'eventuale consenso prestato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento fondato sul DM2019, nonché di quello basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, valgono le disposizioni del DM2019 e del *Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019* e del *Regolamento Operativo per l'accesso agli Incentivi del DM 4 luglio 2019*, consultabili sul sito internet del GSE.

Roma, 30 settembre 2020